

Legge 21 febbraio 1961n. 85- **Estinzione dei diritti di uso civico su terre vendute dallo Stato ai Comuni**
(pubbl. in G.U. 13 marzo 1961 n.64)

Articolo unico - Le disposizioni della legge 16 giugno 1927 n. 1766 non si applicano ai beni venduti dallo Stato ai Comuni o a Consorzi di Comuni, qualora i contratti siano stati approvati con legge e sempre che una dichiarazione di riserva di usi civici sia esplicitamente contenuta nei contratti stessi.

Da www.demaniocivico.it